



Città di Caserta

## **GESTIONE ORDINANZE SINDACALI**

### **ORDINANZA SINDACALE n. 68 del 12/11/2020**

**OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico della città.**

#### **IL SINDACO**

##### **VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/1/2021;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 25/5/2020, n.35 "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19";
- il decreto legge 16/5/2020 , n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 14/7/2020 n.74 " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 13/10/2020, che dispone misure attuative dei citati decreti legge 19 e 33 del 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'articolo 1 comma 9, il quale al punto b) prevede che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

Documento firmato digitalmente

**COVID-19 sull'intero territorio nazionale “ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; (omissis);**

**VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;**

**VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;**

**VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale “.**

**VISTE le vigenti ordinanze del Presidente della Regione Campania;**

**CONSTATATO che dall'esame dei dati trasmessi a questo Ente dalla ASL di Caserta e dalla Regione Campania è emerso un andamento crescente dei contagi nella città;**

**VISTA la nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 9/11/2020 ad oggetto “COVID-19 – Prevenzione dei fenomeni di assembramento “;**

**VISTA la nota datata 11 novembre 2020 a firma del Sig. Prefetto di Caserta nella quale si invitano i Sindaci a valutare l'adozione di appositi provvedimenti per contrastare il fenomeno degli assembramenti**

**VERIFICATO il ripetersi di assembramenti in città che, seppur differenti tra loro sia per il numero di persone coinvolte sia per la durata degli stessi, sono accomunati dall'abitudine a consumare e fare uso in area pubblica e/o soggetta ad uso pubblico, di bevande alcoliche come fattore di aggregazione e socializzazione.**

**CONSIDERATO che questi assembramenti sono di difficile scioglimento da parte degli operatori di polizia a causa del numero di persone coinvolte, della durata e del numero delle zone e delle aree coinvolte dal fenomeno.**

**VISTO il perdurare della situazione di emergenza igienico-sanitaria, che impone particolare rigore nell'adozione di misure finalizzate a impedire la diffusione del Covid-19, con riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone con lo scopo precipuo di evitare**

**assembramenti che compromettano il rispetto della misura di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro;**

**VALUTATA l'eccezionalità del caso e l'urgente necessità di adozione di ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, volte ad assicurare la tutela della salute pubblica, anche alla luce delle considerazioni emerse nell'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale, con l'obiettivo di ridurre al minimo le situazioni in cui la trasgressione delle norme di protezione può provocare la diffusione del virus;**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli art. 50 ed il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs.18agosto2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;**
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;**

**DATO ATTO CHE:**

**•Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.**

**•ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.**

**ORDINA**

**1) a decorrere dal 14 Novembre e sino a tutto il 6 Dicembre 2020, è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico, ad eccezione del consumo effettuato nelle aree di pertinenza degli esercizi autorizzati per la somministrazione. Per aree di pertinenza si intendono quelle per le quali viene regolarmente corrisposta la TOSAP.**

**AVVERTE**

**Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.**

**Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.**

Documento firmato digitalmente

## **DISPONE INOLTRE**

- **che la presente ordinanza sia valida dal 14 Novembre al 6 Dicembre 2020.**
- **che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;**
- **che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta, Al Comando della Polizia Municipale di Caserta.**

**Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:**

- **al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;**
- **con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.**

**Il Sindaco**  
*Avv. Carlo Marino*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.**